



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

L'Assessore

**DECRETO N.1915/DecA/65 DEL 20.10.2011**

**Oggetto: Misure tecniche successive all'arresto temporaneo obbligatorio per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna - Anno 2011 (di cui al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n.1597/DecA/53 del 18.08.2011).**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTO Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

L'Assessore

- VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA la Legge Regionale n. 13, dell'8 agosto 2006 con la quale sono state istituite le Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna) cui sono affidate le funzioni in materia di agricoltura da intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura (Legge Regionale n. 2/2007);
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell'art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)", pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è stata disposta l'approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 91 del 8.8.2011 prot. n. 18361, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale e del Vice Presidente e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

L'Assessore

territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Pesca Marittima (Dipartimento delle politiche europee e internazionali) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2011 con il quale sono stati adottati a livello nazionale i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 14 luglio 2011 che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante per l'annualità 2011 e in particolare, l'art. 2 comma 3 che stabilisce che per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni e fino ad un massimo di 60 giorni consecutivi, la cui decorrenza è disposta con provvedimento della regione;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 15 luglio 2011 che determina i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al richiamato decreto del 14 luglio 2011;

VISTO il Decreto n. 8 del Direttore Generale della Pesca Marittima (Dipartimento delle politiche europee e internazionali) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2011 recante modalità attuative del Decreto del 15 luglio 2011 inerente la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

L'Assessore

VISTO il Reg. (CE) n. 875/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 988/2009 depositata in Segreteria il 16/06/2009;

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n.1597/DecA/53 del 18.08.2011 Arresto temporaneo obbligatorio per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna - Anno 2011;

RITENUTO opportuno, al fine di tutelare le risorse alieutiche, prevedere anche per l'annualità 2011 l'attuazione di specifiche misure tecniche successive al periodo di arresto temporaneo obbligatorio;

SENTITO il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca (di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14, così come ricostituito con il Decreto del Presidente n. 156 del 23.11.2010), nella seduta del 12 settembre 2011

**DECRETA**

ART. 1 (Ambito di applicazione) – 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle unità da pesca per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

L'Assessore

e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le imbarcazioni abilitate ai sistemi di pesca interessati che operano nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna, anche se provenienti da altri compartimenti extraterritoriali.

ART. 2

(Misure tecniche) – 1. Nelle otto settimane successive alla data di fine dell'arresto temporaneo obbligatorio ovvero a decorrere dal 16 ottobre 2011, nelle acque del mare territoriale l'attività di pesca a strascico e/o volante può essere esercitata dal lunedì al giovedì. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteo marine avverse, fatte salve condizioni di accertata calamità.

2. Nei trenta giorni successivi all'arresto temporaneo obbligatorio di cui all' art. 1 del presente decreto è interdetto l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 4 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 60 metri quando tale profondità è raggiunta ad una distanza inferiore dalla costa, fermo restando il divieto permanente di utilizzo di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa (ai sensi del Reg. 1967/2006).

3. Successivamente al periodo di cui al comma 1 le unità abilitate alla pesca a strascico e/o volante non possono esercitare l'attività di pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi con possibilità di recupero delle giornate perdute per condizioni meteo marine avverse, nelle giornate di sabato e domenica previa comunicazione scritta all'Autorità marittima locale, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale. Tale divieto non si applica alle navi da pesca esercitanti l'attività di pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

4. Le bordate di pesca delle unità adibite alla pesca a strascico e/o volante (trasferimento all'area di pesca nel periodo di cui all'art. 2 comma 1 e di cui all'art. 2 comma 3) possono avere inizio dopo la mezzanotte della domenica.

5. Si considera bordata di pesca: qualsiasi viaggio di un peschereccio durante il quale si svolgono attività di pesca che iniziano nel momento il cui peschereccio



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

L'Assessore

lascia il porto e termina all'arrivo in porto (ai sensi del Reg. di attuazione (UE) n. 404/2011).

6. Il Comandante dell'imbarcazione registra le informazioni di cui all'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e in particolare quelle relative alle bordate di pesca, l'inizio e la fine delle operazioni di pesca (anche qualora vi siano catture pari a zero), le interruzioni dell'attività nel giornale di bordo conformemente a quanto previsto dal Reg. di attuazione (UE) n. 404/2011 utilizzando il modello scaricabile, via internet dal sito del MIPAF sez. "Pesca" sottosezione "Modulistica" in sostituzione di quello previsto dalla normativa comunitaria abrogata (Reg. CEE n. 2807/1983).

7. Il predetto giornale di bordo sostituisce il giornale di pesca di cui all'art. 1 comma 3 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2644/1997.

ART. 3 Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale e ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60 decorrenti dalla sua piena conoscenza.

**L'Assessore**  
Oscar Cherchi